



Emolumenti del servizio di registrazione

1. Scopo e oggetto

- 1.1 Il regolamento sugli emolumenti di BX Swiss AG fissa gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite dal servizio di registrazione. Gli emolumenti sono basati sull'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).

2. Emolumenti del servizio di registrazione

2.1	Prima iscrizione nel registro dei consulenti (domanda elettronica, compresa la registrazione sulla piattaforma online)	CHF	840
2.2	I fornitori di servizi finanziari (in veste di datori di lavoro) o terzi autorizzati che registrano almeno cinque consulenti alla clientela mediante la piattaforma online pagando anticipatamente ricevono una riduzione della spesa sull'emolumento base secondo il punto 2.1:		
2.2.1	da 5 a 20 domande (emolumento per domanda)	CHF	790
2.2.2	da 21 a 50 domande (emolumento per domanda)	CHF	740
2.2.3	da 51 a 100 domande (emolumento per domanda)	CHF	690
2.2.4	da 101 domande (emolumento per domanda)	CHF	640
2.3	prima iscrizione nel registro dei consulenti (domanda fisica)	CHF	1'500
2.4	modifica iscrizione esistente (domanda elettronica) relativamente ai dati essenziali nel registro pubblico ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 OSerFi	CHF	nessun addebito
2.5	emolumento per modifiche domande fisiche	CHF	150
2.6	emolumento supplementare per iscrizioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari (art. 42 cpv. 3 OSerFi)	CHF	in base al tempo impiegato
2.7	altre decisioni o prestazioni	CHF	in base al tempo impiegato
2.8	tariffa oraria a seconda del livello di funzione delle persone che eseguono l'attività	CHF	100 - 500
2.9	decisioni e prestazioni d'urgenza (art. 42 cpv. 6 OSerFi)	CHF	+ 50%
02:10	emolumento supplementare per decisioni fisiche per posta.	CHF	150



02:11 emolumento supplementare per il deposito di decisioni CHF 250
(deposito BX Swiss)

3. Disposizioni supplementari

- 3.1 Le registrazioni per i consulenti alla clientela operanti in seno alle società del medesimo gruppo sono considerate globalmente per gli scaglioni tariffari di cui al punto 2.2. Sono escluse le società controllate che sono direttamente o indirettamente detenute per meno del 50% dalla capogruppo.
- 3.2 I fornitori di servizi finanziari che sono membri di un'associazione settoriale che garantisce standard minimi relativamente alla formazione/formazione continua dei suoi membri o che offrono eventi relativi al registro dei consulenti LSerFi possono richiedere l'emolumento ridotto ai sensi del punto 2.2.1 anche per la registrazione di meno di cinque consulenti. Per i pagamenti con carta di credito, BX Swiss emette su richiesta un codice di pagamento.
- 3.3 Gli emolumenti sono dovuti anche in caso di decisioni sfavorevoli e non sono restituiti.
- 3.4 Conformemente all'art. 41 cpv. 2 OSerFi, la domanda di rinnovo della registrazione deve essere presentata entro al massimo 24 mesi.

Conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 dell'Amministrazione federale svizzera, l'emolumento è fissato dalla legge tra CHF 200 - 1000 (art. 42 cpv. 2 LSerFi) entro la fine di dicembre di ogni anno per l'anno successivo (per la prima volta per il 2022).

4. Disposizioni finali

Il presente regolamento sugli emolumenti è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di BX Swiss AG ed entra in vigore il 20 luglio 2020.